

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo Brixiae, 1603

Decreto Del Concilio di Trento, al cap. 11. della Sess. 22. contra quelli che occupano beni Ecclesiastici, si publicarà la seconda Domenica di Ouaresima.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

DECRETA QVÆDAM

Addonate Parkit I.

TVM CONCILII fr rec oring TRIDENTINI.

Tum Provincialium, & Diecesanarum Synodorum certis anni temporibus promulganda.

DECRETO

Del Concilio di Trento, contra quelli che tentano di fare Matrimonio clan destino : qual Decreto si douera publicare nel principio dell'Anno, & il primo di di Nouembre.

OPO che in tre giorni di Festa continoni si faranno fatte le deno ciationi del Matrimonio, che fi douerà contrahere, si debba celebrar esso Matrimonio alla presentia del Curato de Spofi, ouero d'alcun Sacerdore, che dal Reverendistimo Arciucscono di Milano, ò dall'afteflo, Curato habbia auttori tà di congiungere detti Sposi in Matrimonio, & in presenza ancor de duoi, ò tre Testimonij almeno, altrimente essi sposisono inhabili à poter contrahere detto Matrimonio.

E li Testimonij che si troverano prefenti al Matrimonio che fi farà attentato di contrahere contra la detta forma, e fimilmente quelli, che haueranno voluto contrahere tal Matrimonio, faranno grauemente puniti, ad arbitrio del medefimo Reuerendissimo nostro Arcineleguor 109 another timenot filgov à

DECRETO
Del Concilio di Trento, uella Seff. 25. à cap.12. centra quelli che deuono pa-gar decime alle Chiefe: qual fi douera publicare il 1. di di Maggio, & la prima Domenica di Settembre.

Stendo il pagamento delle decime debito à Dio, non si deuono soppor tar quelli, che con varie arti cercano sottrahere il pagamento d'esse Decime debite alle Chiese, poi che questi tali Cen'vsurpatori delle robbe d'altrui.

Onde la Santa Synodo di Trento, comanda à ciascuna persona di qual si voglia grado, ò conditione, à quale spetta il pagar Decime à Chiefe, che integramente paghino quelle decime che sono obligati da pagares & vuole che quelli che le sottraherano, ò impediscono che non fiano pagate, fiano fcommunicati, ne s'affolumo, se non fatta l'intiera re-fitutione d'esse decime.

DECRETO

Del Concilio di Trento, al cap. 11. della Seff. 22. contra quelli che occupano beni Ecclesiastici, si publicara la seconda Domenica di Quaresima.

S E L'auaritia radice di tutti imali, in tato occuperà l'animo d'vn Chie rico, ò Laico, di qualunche, dignità ri-fplenda, anco Imperiale, ò Regale, che, preluma per fe, ò per altri, con forza, ò con timore, ouero ancora persupposite, persone di Chierici, d Laici, overo con qual si voglia arte, ò procurato colore convertire in proprij vii, & occupare, ò impedire, che non si riccuano da coloro, à chi di ragione toccano le giurifdit, tioni, beni, cenfi, & ragioni, anco feudali, & emfiteotiche, frutti, emolumenti, ouero qual fi voglia couentione, che fi debbano conuertire in necessità de i Ministri, & poueri d'alcuna Chiesa, oue ro di qualunche beneficio secolare, è re golare, di Monti di pieta, & d'altri luoghi pii; questo tale sottogiaccia all'anath ma, cioè alla maledittione, & scommunicatione maggiore sin tanto, che harà intieramente restituito alla Chiefa, & suo Amministratore, ò benefi ciato le giurisditioni, beni, robbe, ragio ni, frutti, e rédite, le quali harà occupa-

1855

to, ouero in qual fi voglia modo, anco p donatione di supposita persona gli sara no peruenute alle mani; & di poi harà ottenuta l'assolutione dal Santiss. Signor nostro Pontesice Romano.

E se sarà patrone della medesima Chie sa, sia subito oltre alle pene, prino anco

del ius patronato.

Et il Chierico, che sara stato fabricato re di questo scelerato inganno, & di tale vsurpatione, ò ne sara stato consentié te, sottogiaccia alle medesime pene; & di più resti priuato d'ogni sorte di bene sicio, & anco dopò l'intiera sodisfattione, & assolutione si sospenda dall'esseutione de suoi ordini ad arbitrio del suo Ordinario.

Quella parte della Bolla in Cona Domini spettante à quello proposito.

E Scommunicamo ancora & anathe-, matizamo quelli, che viurpano, ò fottraheno le giurisdictioni, ò frutti, ted diti, & prouenti appartenenti à perfone Ecclesiastiche p ragioni di Chiese, Monasteri, & altri benesicij Ecclesiastici, & per loro ottenuti, ouero per qual fi voglià occasione ò cause senza espressa licenza del Pontefice Romano le sequestrano; ouero, che senza simile speciale, & espressa licenza del Pontefice Romano impongono collette, decime, taglie, prestanze, & altri pesi alli Chierici, Prelati, & altre persone Ecclesiasti che,ò à i loro beni, ò delle Chiese, Monasteri, & altri beneficij Ecclesiastici, & à i frutti, redditi, & proueti di quelli, & con diversi esquisiti modi le riscuotono, ouer le accettano, da chi gliele da & co cede spontaneamente.

DECRETO

Del Concilio Prouinciale secodo de Milano, p lo quale si statusce il modo, con quale si deuranno recuperar le spese fe fatte, ò che si faranno ne' migliorame ti de' beni Ecclesiastici condotti ad afsitto, tradotto in volgar per ordine del medemo Concilio: si deue publicare il primo giorno di Maggio.

nighture of thirty le quali bard accupa-

-0110-01

Carlo Cardinale Borromeo Arciue

nifestamente si vede, quato per il più sia di danno alle Chiese quello assit to, che sino à vn certo tempo si suol fare di beni Ecclesiastici, có patti tali, che possono essere migliorati, & bene spesso anco con patto, che le spese in essi atte non possino essere ricuperate, eccetto in sine dell'assitto, & in oltre che li con duttori non debbano esser leuati di possesso, se non patto, che peso in bonistica tione diessi. Però noi prouededo all'vti lità delle Chiese, & volendo rimediare à questa cosa, dalla quale si cagiona cosi gran dano, & incommodo ad esse Chiese, determiniamo in questa maniera'.

Qualunque fitto nell'auuenire fi fara di beni Ecclesiastici, con patro che possino estere boniscati, & che quel tato, che si sara speso in restaurare li & migliorarli, habbia da pagarsi al conduttore; que si poter in qual si voglia edificio fare speso vili, eccetto quelle, che non eccedano maggior somma, che quella sia, quale il conduttore possa ricuperare si tenendosi ogni anno mentre dura la locatione, la terza parte di quello, che dene pagare per conto del fitto.

La qual terza parte si ritenerà ogni anno, sin tanto ch'egli si rimborsi, di tutto quello, che vi harà speso.

Ma se si faranno fatte qualche spese pertificti à vso necessario, siano di qual si voglia somma, all'hora per simili spese il conduttore nel medemo modo si ri tenga ogni anno la terza parte.

E se quella terza parte non sarà bastante per ricuperare le spese necessariamente fatte, non si leui il conduttore dal possesso della locatione, sino à tanto che re sti sodisfatto: ma sia in potessa & arbitrio del Rettore della Chiesa, ò prouedendo di danari altroue, ò in qual si voglia altro modo ricuperare detti beni da esso conduttore; ouero, consentendo ui il Vescouo, di nuouo fermar seco l'af-

fitto de li medemi beni, e questo alme-